



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

INFORMATIVA PERIODICA

Funzioni giudiziarie

24 luglio 2018

Indice

Presentazione	1
Attività del CNDCEC	2
Esecuzioni	4
Giurisprudenza e prassi	7
Novità	13

Presentazione

Cara/o collega,

ti presentiamo il quarto numero dell'Informativa periodica "Funzioni giudiziarie" che, come di consueto, si propone di aggiornarti sulla nostra attività istituzionale e segnalarti tematiche e attualità che più direttamente interessano la nostra area di delega.

Anche questa Informativa è caratterizzata dalla presenza di più sezioni.

La sezione "**Attività del CNDCEC**" si sofferma sui rapporti istituzionali che abbiamo avviato e/o consolidato negli ultimi mesi e, al contempo, presenta alcuni documenti di approfondimento elaborati in riferimento alla disciplina della mediazione civile e commerciale e dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alle mafie.

Come già evidenziato, la scelta di dedicare alle tematiche del processo esecutivo una apposita sezione "**Esecuzioni**" è nata dalle numerose e ben note modifiche che hanno interessato l'attività di delegato alle vendite e di custode nel processo esecutivo in seguito all'entrata a regime della disciplina dedicata al Portale delle vendite pubbliche (PVP) e alle vendite con modalità telematiche. Anche in questo numero, abbiamo ritenuto opportuno dedicare uno specifico approfondimento alla materia, raccogliendo e comparando le prassi adottate dai Tribunali con riferimento all'espletamento degli adempimenti connessi alle nuove modalità di vendita.

La sezione "**Giurisprudenza e Prassi**" raccoglie alcune pronunce giurisprudenziali, sia correlate a questioni controverse già esaminate nelle precedenti Informative, sia relative a nuovi aspetti di interesse che riteniamo opportuno segnalare.

Completa l'Informativa la sezione "**Novità**" attraverso la quale intendiamo evidenziare i più recenti provvedimenti normativi che appaiono di stretta attinenza con l'area di delega.

Buona lettura.

Valeria Giancola e Giuseppe Tedesco

Consiglieri Nazionali con delega alle Funzioni Giudiziarie e metodi ADR

Attività del CNDCEC

Documenti

La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell'istituto deflattivo

In occasione del convegno nazionale tenutosi a Roccella Jonica nelle giornate del 15 e del 16 giugno scorsi, il Consiglio Nazionale e la Fondazione ADR dei Dottori Commercialisti, con il supporto della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, hanno presentato il documento *“La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell'istituto deflattivo”*.

Più nel dettaglio, considerando che la prima sessione dell'evento è stata incentrata sulla mediazione civile e commerciale, si è ritenuto opportuno apportare un contributo alla fase di rilancio dell'istituto elaborando un documento che illustra alcuni profili da potenziare, nell'ottica di incentivare la diffusione dello strumento deflattivo.

Il documento analizza l'attuale disciplina della mediazione e, al contempo, individua ambiti in cui si ritiene di dover valorizzare il ruolo e le competenze del Commercialista all'interno di tale procedimento, al fine di favorire la sua “gestione” da parte di Professionisti esperti e specializzati in diverse aree del diritto e delle scienze economiche.

Inoltre, con specifico riferimento agli aspetti più strettamente fiscali, l'elaborato reca alcune proposte emendative all'attuale testo dell'art. 20 del d.lgs. n. 28/2010.

I confini della confisca allargata

A seguito dell'ordinanza di rimessione del 17 marzo 2015 della Corte d'Appello di Reggio

Ultimi documenti emanati da CNDCEC e FNC

[La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell'istituto deflattivo](#)
(giugno 2018)

[I confini della confisca allargata. Nota a Corte Costituzionale 21 febbraio 2018 n. 33](#)
(luglio 2018)

Calabria, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre disposta la speciale confisca prevista dal medesimo art. 12-*sexies*.

La Consulta, con la [sentenza n. 33/2018](#), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* d.l. 306/1992 nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra i reati per i quali è prevista l'applicazione della confisca c.d. allargata.

Il commento alla sentenza della Corte Costituzionale, contenuto nel documento allegato, è stato realizzato con l'autorevole collaborazione della Dott.ssa Luparello, giudice della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta.

Progetti *in itinere*

Protocollo d'intesa CNDCEC - DNA

Lo scorso 10 luglio il Consiglio Nazionale ha siglato un importante [protocollo d'intesa](#) con la Direzione Nazionale Antimafia al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l'impegno reciproco ad una costante sinergia nell'ambito della gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

La collaborazione istituzionale tra il CNDCEC e la DNA si concretizzerà anche attraverso l'elaborazione di linee guida che, in attuazione delle disposizioni di legge, garantiscano il rispetto del principio di trasparenza e rotazione degli incarichi degli amministratori giudiziari, dei custodi e dei coadiutori dell'ANBSC.

Tra i progetti menzionati nel protocollo, unitamente alla realizzazione del progetto *Patrimonium* (descritto nell'Informativa del 17 luglio 2017), vi è l'intenzione di costituire un Osservatorio Nazionale Interprofessionale sulla Normativa Antimafia (ONINA) nel quale coinvolgere le Professioni, il CSM, l'Autorità giudiziaria, il Ministero della Giustizia e l'ANAC.

Detto Osservatorio si pone il fine di garantire un monitoraggio costante dell'evoluzione della legislazione antimafia, analizzando e diffondendo le relative buone prassi e, al contempo, analizzando i profili della disciplina che si ritiene opportuno e, per certi versi doveroso, modificare.

Esecuzioni

Come già evidenziato, la scelta di dedicare alla tematica del processo esecutivo una apposita sezione denominata "Esecuzioni" è stata assunta in conseguenza delle numerose modifiche normative che hanno interessato l'attività del delegato alle vendite e del custode.

Recentemente sono stati emanati i provvedimenti Ministeriali che hanno consentito la piena applicazione del regime dedicato al Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) e alle vendite con modalità telematiche. Il riferimento è, rispettivamente, alla pubblicazione delle specifiche tecniche relative al PVP pubblicate in GU il 20 gennaio scorso, da cui è dipesa l'efficacia dell'obbligo di pubblicare gli avvisi di vendita delle procedure esecutive e fallimentari sul medesimo portale, a partire dal 19 febbraio e alla pubblicazione del decreto che accerta la piena funzionalità del PVP da cui è dipesa l'efficacia dell'obbligo, in capo al Giudice delegato, di disporre, in via ordinaria, che la vendita avvenga con modalità telematiche a partire dal 11 aprile.

Pertanto, in questa Informativa, si è ritenuto opportuno continuare a monitorare la materia, raccogliendo le istruzioni adottate dai Tribunali nei primi mesi di applicazione del nuovo regime, riferite all'espletamento degli adempimenti connessi alle nuove modalità di vendita (Tribunali di Arezzo, Bergamo, Catania, Cosenza, Cuneo, Imperia, Livorno, Pescara, Prato, Rimini, Roma, Siracusa, Taranto, Viterbo).

Dall'esame dei provvedimenti pubblicati sui rispettivi siti istituzionali è stato possibile individuare le prassi adottate dai Tribunali in

relazione agli aspetti che di seguito si segnalano.

1. Obbligo di pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP

La norma che regola il regime di piena efficacia dell'obbligo di provvedere alla pubblicità sul PVP (art. 23, comma 2, d.l. n. 83/2015) prevede che le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 490 c.p.c. si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dunque, a partire dal 19 febbraio 2018.

Secondo l'opinione prevalente che emerge dall'analisi delle istruzioni dei Tribunali, tutti gli avvisi di vendita successivi a tale data, relativi alla vendita sia di beni mobili sia di immobili, per qualsiasi valore, dovranno essere pubblicati sul PVP, a prescindere dal momento in cui è stata emessa l'ordinanza di vendita e delegate le relative operazioni, in applicazione del principio *tempus regit actum*.

Tale modalità di pubblicità si pone logicamente in deroga alle disposizioni previste nell'ordinanza e nella delega conferita prima di detta data, quanto alle modalità di effettuazione della pubblicità.

Alcuni Tribunali si premurano di ricordare che l'obbligo di pubblicità sul PVP sostituisce "esclusivamente" l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario, prevista nel vecchio testo dell'art 490, comma 1, c.p.c. (vigente prima della riforma intervenuta con il d.l. n. 83/2015), chiarendo, altresì, che ogni altra forma di

ESECUZIONI

pubblicità prevista nell'ordinanza di vendita da cui origina la procedura dovrà comunque essere eseguita in aggiunta alla pubblicazione sul PVP.

È da evidenziare la circostanza che, più di recente, alcuni Tribunali hanno invitato i delegati a richiedere la sostituzione delle deleghe ricevute, laddove le stesse non prevedano l'obbligatorietà della pubblicità sul PVP e della vendita con modalità telematiche.

Alcune istruzioni rammentano ai delegati tenuti alla pubblicazione che l'avviso di vendita una volta pubblicato sul PVP non è più modificabile, con la conseguenza che eventuali errori comporteranno la necessità di procedere ad una nuova pubblicazione (e conseguente ad un nuovo versamento del contributo per la pubblicazione).

Decisamente minoritario appare essere l'orientamento volto ad avallare la prassi di sub-delegare ai gestori della vendita (individuati e qualificati dal d.m. n. 32/2015, Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) gli adempimenti già delegati ai professionisti relativi alla pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP, gravando in tal modo la procedura dell'ulteriore costo (oltre al contributo di pubblicazione) connesso al servizio prestato dal gestore della vendita.

2. Contributo per la pubblicazione

In forza di quanto previsto dall'art. 161-*quater* disp. att. c.p.c., che disciplina le modalità di pubblicazione sul PVP, quando la pubblicità riguarda la vendita di beni immobili o di beni mobili registrati (qualsiasi sia il valore degli

stessi) è dovuto un contributo per la pubblicazione. Viceversa, non è previsto alcun contributo in caso di vendita di beni mobili a prescindere dal valore degli stessi.

Come prescritto dalla legge (cfr. art. 18-*bis* del DPR 30 maggio 2002 n. 115) il contributo di pubblicazione è pari a 100 euro per lotto e, in base alle istruzioni fornite dalla maggior parte dei Tribunali, deve essere corrisposto dal creditore procedente e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo per ogni esperimento di vendita, su richiesta scritta del delegato.

Le "nuove ordinanze", aggiornate ai nuovi obblighi di pubblicazione e di vendita, predisposte dai Tribunali, nella maggior parte dei casi prevedono la corresponsione *ab initio* di un fondo spese sufficiente all'esperimento di almeno cinque tentativi di vendita per ciascun lotto.

Alcuni Tribunali impongono anche un termine entro cui i creditori dovranno mettere a disposizione le somme necessarie all'espletamento della pubblicità (ad es. il Tribunale di Prato ha imposto un termine di trenta giorni prima rispetto al termine fissato per la pubblicità). In mancanza del versamento (o del rispetto del suddetto termine) è richiesto ai delegati di rimettere gli atti al G.E. affinché provveda a dichiarare l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 631-*bis* c.p.c.

3. Termine per la pubblicazione sul PVP

L'art. 490 c.p.c. non prevede un termine entro cui debba essere effettuata la pubblicità sul PVP. La mancanza di tale indicazione ha comportato l'emersione di prassi difformi. La maggior parte dei Tribunali indicano quale termine per l'adempimento 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si tratta del medesimo termine

ESECUCIONI

previsto dal comma 2 dell'art. 490 c.p.c. per la pubblicità necessaria nell'ipotesi in cui il bene staggito sia un immobile o un bene mobile registrato di valore superiore a 25.000 euro. La necessità di rispettare il suddetto termine è data dalla circostanza di dover provvedere alla pubblicità di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c. attraverso il PVP al momento della compilazione dell'avviso di vendita.

Diversamente, altri Tribunali individuano un termine più ampio, facendo leva sulla discrezionalità riconosciuta al G.E. dall'art. 631-*bis* c.p.c., in alcuni casi pari ad almeno 90 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte o della vendita, in altri casi a 60 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero a 70 giorni prima della data fissata per la vendita.

4. Vendite con modalità telematiche

La norma che regola il regime di efficacia dell'obbligo di disporre la vendita secondo modalità telematiche (art. 4, comma 5, del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, nella legge 30 giugno 2016 n. 119) stabilisce che tale obbligo trova applicazione per le vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del decreto che accerta la piena funzionalità del PVP (dunque a partire dal 11 aprile 2018).

Sulla scorta di tale regime, diverso da quello previsto per la decorrenza dell'obbligo di pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP, alcuni Tribunali, valorizzando la validità dell'ordinanza di vendita in quanto *lex specialis*, ritengono che le modalità di vendita ivi previste non possano essere derogate. In tal modo, le vendite già disposte dall'ordinanza

potranno avvenire senza applicazione delle modalità telematiche, anche se l'esperimento sia successivo alla data dell'undici aprile.

Altri Tribunali accedono ad una posizione intermedia e ritengono che le prescrizioni dell'ordinanza, quanto a modalità delle vendite, restano vigenti solo per le vendite in corso all'undici aprile (il cui avviso sia cioè già stato reso pubblico). In caso di esito negativo del tentativo "in corso" i delegati, sia nell'ipotesi in cui fosse già previsto dall'ordinanza un nuovo tentativo di vendita sia che non lo fosse, hanno l'obbligo di rimettere al Giudice gli atti per ottenere una nuova ordinanza di delega, che consideri l'obbligo di provvedere con modalità telematiche alla vendita.

Un terzo orientamento ritiene che per ogni esperimento di vendita successivo all'undici aprile sia necessaria direttamente la sostituzione della delega con una nuova in cui sia data evidenza di provvedere con modalità telematiche per le suddette vendite.

Giurisprudenza e prassi

Si segnalano e commentano alcuni provvedimenti di legittimità e di merito che, per le questioni affrontate e le soluzioni fornite, risultano di interesse per quanti vengono incaricati di funzioni ausiliarie.

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

La tematica relativa alla possibilità di falcidia dell'IVA nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento è già stata oggetto di approfondimento nelle precedenti Informative.

Il Tribunale di Udine, ravvisando la contrarietà a più di un principio costituzionale della previsione normativa che impone il pagamento integrale dell'IVA nei procedimenti di cui alla legge n. 3/2012, rimette la questione alla Corte Costituzionale, attraverso l'ordinanza di seguito analizzata.

Si segnala, inoltre, il provvedimento del Tribunale di Campobasso con cui il Giudice, a scioglimento della riserva già assunta, fissa nuova udienza per la comparizione del ricorrente e dell'OCC, per la soluzione di alcune dirimenti questioni in relazione alla domanda di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter e ss. della legge n. 3/2012 proposta da un'associazione riconosciuta.

[Tribunale Udine, ordinanza 14 maggio 2018](#)

Il Tribunale di Udine, ritenendo non manifestamente infondata e rilevante per il giudizio in corso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo

periodo, legge n. 3/2012, limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto" e, dunque, con riferimento al divieto di falcidia dell'IVA nell'ambito dei procedimenti dalla stessa legge descritti, con ordinanza del 14 maggio 2018, sospendendo il giudizio in corso, ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Il provvedimento emesso dal giudice *a quo* si segnala per aver fornito una puntuale lettura, in chiave critica, degli orientamenti finora emersi in materia di falcidiabilità dell'IVA e dei principi su cui gli stessi si fondano, di seguito brevemente richiamati.

Secondo un primo orientamento (Trib. Torino, 7 agosto 2017) al giudice sarebbe consentito disapplicare la norma interna che prevede l'obbligo di pagamento integrale dell'IVA, ossia l'art. 7, comma 1, terzo periodo della legge n. 3/2012, poiché in contrasto con i principi generali del diritto comunitario e, nel caso di specie, con l'art. 273 della direttiva IVA, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella celebre sentenza del 7 aprile 2016.

Secondo il Tribunale di Udine tale ricostruzione si fonda sull'errato presupposto che la norma citata contenuta nella direttiva IVA abbia efficacia diretta, presupposto, come noto, necessario per consentire al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto europeo.

Nell'ordinanza il giudice, invece, dà atto di come la circostanza che l'art. 273 della menzionata direttiva obblighi gli Stati membri ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA permette, alla luce dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza europea, di trarne il

principio secondo cui non contrasta con tale obbligo una normativa nazionale che, al ricorrere di determinate garanzie procedurali, ammetta un pagamento parziale del tributo.

Da qui, tuttavia, non può desumersi l'esistenza di un *“precepto chiaro, preciso ed incondizionato che obblighi gli stati a permettere il pagamento parziale dell'IVA ad un debitore insolvente”* e, pertanto, non può individuarsi nessuna efficacia diretta della norma U.E., tale da consentire al giudice nazionale la disapplicazione dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012.

Parimenti, il Tribunale di Udine non ritiene condivisibile l'orientamento che, per ammettere la possibilità di falcidia dell'IVA, fa leva sul principio di interpretazione conforme della norma interna, in virtù del quale potrebbe ritenersi che il divieto di falcidia dell'IVA faccia implicitamente salva l'ipotesi in cui la proposta di accordo (o di piano) preveda un trattamento migliore rispetto a quello consentito dall'alternativa liquidatoria di cui all'art. 14-ter della stessa legge (Trib. Pistoia, 26 aprile 2017).

Ad ogni buon conto, il giudice ravvisa la necessità di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo l'art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012 contrario ad alcuni principi costituzionali e, più partitamente, individuando negli artt. 3 e 97 della Costituzione i parametri cui ancorare il giudizio di legittimità costituzionale.

L'art. 3 viene richiamato per violazione del principio di uguaglianza posto che il più volte citato art. 7 della legge n. 3/2012 *“disciplina in modo irragionevolmente diverso situazioni simili, qualora quelle dedotte in procedure concorsuali regolate dalle medesime cadenze di massima e dalle stesse finalità”*.

È doveroso, infatti, ricordare che, a seguito della riscrittura dell'art. 182-ter, l.f. ad opera della legge n. 236/2016, tanto in sede di concordato preventivo quanto nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, non vige più l'obbligo di pagamento integrale del credito IVA che, al pari degli altri crediti privilegiati, può essere falcidiato, purchè nei limiti del valore ricavabile dalla vendita forzata dei beni su cui insiste la prelazione.

Pertanto, la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra debitori che si trovino nelle medesime condizioni (*“stato di crisi economica, coinvolgente anche un debito per IVA”*) dovrebbe imporre l'eliminazione dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012 dal nostro ordinamento. Solo in tal modo, infatti, *“potrebbe riespandersi, in tutte le ipotesi di procedura concorsuale negoziata, il principio generale e razionale, per ciascuna di esse vigente, per cui anche il credito IVA, come tutti i creditori privilegiati, può essere soddisfatto in misura parziale, purchè nei limiti del valore dei beni gravati”*.

In aggiunta, il Tribunale di Udine ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012 in riferimento all'art. 97 della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici devono essere organizzati in maniera tale da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Rileva il giudice che, nonostante la Consulta, in passato, abbia ritenuto insussistente il contrasto tra la regola dell'infalcidiabilità dell'IVA e il citato parametro costituzionale (sent. n. 255/2014), gli orientamenti comunitari nel frattempo emersi dovrebbero condurre a riconsiderare la questione in termini diversi.

Nello specifico, la circostanza che il tenore letterale della legge n. 3/2012 renda inammissibile una proposta di accordo che non assicuri il pagamento integrale dell'IVA, priva, in radice, la Pubblica Amministrazione della possibilità di valutare se la proposta sia in grado di soddisfare il credito erariale in misura pari, se non addirittura superiore, alle alternative liquidatorie, impendedole così di *"condursi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse del caso concreto"*.

A ben vedere, il tutto si porrebbe nuovamente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in considerazione del differente trattamento riservato alla pubblica amministrazione rispetto agli altri creditori privilegiati cui, invece, la legge n. 3/2012 riconosce la possibilità di valutare la convenienza di un piano che, seppur in via parziale, assicuri la soddisfazione dei rispettivi crediti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

[Tribunale di Campobasso, ordinanza del 16 luglio 2018](#)

Con l'ordinanza di fissazione di nuova udienza per la comparizione del ricorrente e dell'OCC ai fini del contraddittorio, il Tribunale di Campobasso, ancorché *incidenter tantum*, dubita che associazioni e fondazioni possano fruire della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. della legge n. 3/2012.

Secondo il provvedimento in rassegna, l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla summenzionata legge n. 3/2012 sarebbe impedito agli enti privati senza scopo di lucro poichè per essi *"la legge prevede un'apposita procedura di liquidazione agli artt. 11 – 21 delle disp. att.c.c."*.

Con intento meramente ricognitivo, si rammenta che le disposizioni richiamate negli artt. 11 – 21 disp. att. c.c. si applicano, come lo stesso art. 11 disp. att. c.c. prevede, nei casi in cui la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta. Si tratta, più partitamente, delle ipotesi individuate dall'art. 27 c.c. e dall'art. 21, comma terzo, c.c. per quanto attiene alle maggioranze richieste per la deliberazione dello scioglimento di associazioni.

Come dispone l'art. 27 c.c., oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile raggiungerlo; le associazioni si estinguono inoltre se tutti gli associati sono venuti a mancare, ovvero se lo deliberano almeno tre quarti degli associati, come stabilisce l'art. 21, comma terzo, c.c. sopra richiamato.

Ciò posto, è sempre l'ordinamento a fissare un ulteriore principio, vale a dire che la procedura di liquidazione dell'ente possa essere anche parzialmente differente da quella descritta negli artt. 11 e ss. disp. att. c.c., se l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente indichi una differente modalità di nomina dei liquidatori.

Si tratta beninteso di casi di estinzione connessi a vicende che rilevano sul piano dei rapporti interni e dell'organizzazione dell'ente che, per tal motivo viene a cessare. Ipotesi che non assumono una rilevanza pubblicistica tipica delle procedure concorsuali e che non sono collegate, *rectius* condizionate, dall'insorgenza della incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come avviene per le procedure concorsuali.

Onde rimediare alla evidente disparità di trattamento tra imprenditori e soggetti che tali non sono e a cui, conseguentemente, sarebbe impedito l'accesso a procedure concorsuali, il

legislatore ha esteso la procedura di liquidazione *ex art. 14-ter* della legge n. 3/2012 ai debitori che non siano sottoposti a procedure concorsuali (c.d. procedure concorsuali maggiori) differenti da quelle disciplinate nella normativa di cui alla legge n. 3/2012 (*ex art. 7, comma 2, lett. a, della legge n. 3/2012, a cui rinvia l'art. 14-ter della medesima legge n. 3/2012*).

L'assoggettabilità a procedure concorsuali delle associazioni e delle fondazioni è pacificamente ammessa. Come è noto, infatti, in presenza di crisi o di insolvenza e dei presupposti richiesti dalla legge, tali enti, fatte salve particolari ipotesi in cui la legislazione speciale assoggetta alcune tipologie di fondazioni alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, possono essere dichiarati falliti, o ammessi al concordato, quando svolgono attività di natura commerciale in modo prevalente rispetto agli altri fini istituzionali. Resta peraltro ferma l'applicabilità della disciplina del generale rimedio della liquidazione descritta negli artt. 11 e ss. disp. att. c.p.c., al ricorrere delle differenti ipotesi previste negli artt. 21 e 27 c.c. Diverso appare il caso degli enti che non svolgano attività commerciale in misura prevalente e che sfuggono all'ambito applicativo del fallimento o di altra procedura concorsuale c.d. maggiore.

Qualora tali enti si trovino nella situazione descritta nell'art. 6 della legge n. 3/2012 e qualificante la nozione del sovraindebitamento, non è del tutto convincente la tesi che, basandosi sulla valenza omnicomprensiva della liquidazione generale descritta nelle disposizioni di attuazione del codice civile, sembrerebbe impedire l'accesso ad una delle procedure descritte nella legge n. 3/2012, e, per quanto di specifico interesse, alla liquidazione del patrimonio, sottraendo in

tal modo l'ente medesimo alla possibilità di fruire, oltre che dell'esdebitazione, dell'importante beneficio rappresentato dall'acquisizione alla liquidazione dei beni e dei crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda *ex art. 14-ter*, nell'ottica della miglior soddisfazione dei creditori.

A fronte delle descritte incertezze interpretative, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore chiamato a riformare le procedure di crisi e di insolvenza vigenti.

Processo esecutivo

Con il primo provvedimento in rassegna la Suprema Corte chiarisce gli effetti relativi all'omessa pubblicità della vendita esecutiva, specificando, inoltre, la distinzione tra pubblicità straordinaria ed altre attività del delegato o del custode e i relativi effetti.

Con l'ordinanza del Tribunale di Roma, invece, i giudici interpretano il disposto del novellato art. 572 comma 3 c.p.c., relativo al potere del G.E. e del delegato di deliberare la vendita in favore dell'unico offerente che abbia presentato una cd. offerta minima.

[Cass. civ. Sez. III, 8 marzo 2016, n. 4542](#)

In tema di opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile pignorato, i giudici di legittimità ribadiscono il principio, già affermato con la sentenza n. 9255 del 7 maggio 2015, in base al quale *"in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti*

i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore". Il suddetto principio non risultava violato nel caso concreto sottoposto a giudizio della Suprema Corte, in quanto le forme di pubblicità straordinaria previste nell'ordinanza di vendita erano state correttamente eseguite dal delegato. Diversamente, è stato escluso che potessero qualificarsi come forme di pubblicità straordinaria integrativa della vendita, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., comma 1, e art. 490 c.p.c., le ulteriori attività poste a carico del professionista dall'ordinanza con la quale egli era stato nominato contestualmente delegato alla vendita e custode dei beni posti in vendita, in quanto si trattava di ordinanza distinta e autonoma (se pur contestualmente emessa) rispetto a quella pronunciata ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. e contenente le vere e proprie condizioni di delega della vendita.

Peraltro, tali ulteriori attività, di varia natura, anche di supporto alla vendita, erano poste a carico del professionista nella sua qualità di custode dei beni pignorati e non di delegato alla vendita e, pur essendo certamente volte a favorire il miglior esito della liquidazione dei cespiti pignorati, non costituivano forme di pubblicità commerciale integrativa, ai sensi dell'art. 490 c.p.c. Il loro più o meno preciso svolgimento non è idoneo, pertanto, ad incidere sulla regolarità della vendita stessa.

[Tribunale di Roma sez. IV, ordinanza del 07 febbraio 2018](#)

Con l'ordinanza in commento i giudici del Tribunale di Roma, decidendo su un reclamo al

collegio ex art. 591-ter c.p.c., confermano l'operato del G.E., il quale non aveva in precedenza accolto il ricorso dei reclamanti avverso l'operato del delegato alla vendita. I reclamanti censuravano l'operato del delegato per non aver applicato, in sede di vendita senza incanto, l'art. 572 c.p.c. e l'art. 586 c.p.c. e per non aver rispettato l'art. 490 c.p.c., non indicando i metri quadri, il numero dei vani, la disponibilità dell'immobile e la divisibilità dei due beni subastati, non procedendo inoltre alla pubblicazione dell'avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche. In punto, il Collegio ha ritenuto corretto l'operato del delegato in ordine sia alla descrizione del bene, sia alla pubblicità effettuata ai fini dell'espletamento dell'esperimento di vendita, posto che la prima risultava conforme a quanto dettato dal G.E. nell'ordinanza emessa ex art. 569 c.p.c. (peraltro non opposta), mentre la pubblicità obbligatoria e facoltativa era stata affidata, sempre con la medesima ordinanza, al custode, il cui operato non era stato oggetto di contestazioni in sede di ricorso e successivamente di reclamo.

In merito poi all'asserita mancata applicazione dell'art. 572 c.p.c. (che disciplina le regole per la deliberazione sull'offerta) il Collegio chiarisce il significato da attribuire alla norma, alla luce delle novelle del 2014 e del 2015. Attraverso il nuovo impianto normativo il legislatore ha rimesso alla valutazione discrezionale del G.E. e, quindi, del delegato alla vendita, la possibilità di non far luogo all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta minima, laddove non vi siano istanze di assegnazione ed egli non ritenga che vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita (cfr. art. 572, comma 3, c.p.c.). La valutazione che il G.E. e, per esso il delegato, è chiamato a compiere è di natura prognostica e deve trovare una prima

motivazione nelle richieste dei creditori, non più titolari, del diritto potestativo di opporsi all'aggiudicazione, bensì del solo diritto-dovere di evidenziare, in sede di vendita senza incanto, tutti gli elementi utili ad orientare la decisione del G.E. o del delegato, secondo il novellato comma 1 dell'art. 572 c.p.c. La norma va poi letta in stretta correlazione con l'art. 571 c.p.c. che ha positivamente previsto l'irrevocabilità dell'offerta e la possibilità per chi voglia partecipare alla vendita forzata di avvalersi della cd. *offerta minima*, valida ed efficace se inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base d'asta. La *ratio* è quella di favorire la speditezza dei procedimenti di esecuzione forzata e restringere fortemente la possibilità che essi non vadano a buon fine in tempi brevi.

Appare evidente che la valutazione che il G.E. o il delegato è chiamato ad effettuare non è la stessa di quella prevista dall'art. 586 c.p.c., laddove la norma richiede che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto ovvero al prezzo giustamente determinato affinché il G.E. possa sospendere la vendita. Quest'ultima disposizione, infatti, richiede una valutazione sulla correttezza della determinazione del prezzo "*ora per allora*" alla luce di fatti successivi all'aggiudicazione ovvero anteriori, anche frutto di dolo o interferenza illecita, ma conosciuti o conoscibili solo da una parte (Cass., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 268). Diversamente, l'art. 572 c.p.c. implica, invece, una valutazione prognostica fondata su "*elementi nuovi*" acquisiti al processo esecutivo, che, invero, presuppone che il prezzo base d'asta sia stato "giustamente" individuato nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. sulla scorta della perizia di stima. Tali elementi potrebbero, ad esempio, riscontrarsi nella eccezionale rivalutazione e riqualificazione

urbanistica della zona in cui si trova il bene, fatti imprevisi ed imprevedibili al momento della redazione della stima e dell'emissione dell'ordinanza di vendita. In definitiva, per "elementi nuovi" sono da intendersi fatti di natura eccezionale, imprevisi ed imprevedibili e non legati alle normali oscillazioni del mercato, quantomeno allegate dalle parti, tali da poter indurre il G.E., ovvero il professionista delegato, a considerare la possibilità di ottenere dalla vendita stessa un ricavato seriamente superiore rispetto al presso base d'asta correttamente valutato nella perizia di stima e cristallizzato nell'ordinanza di delega. Tale circostanza non costituisce una distorsione nella valutazione del bene emersa solo successivamente ad essa come richiesto dall'art. 586 c.p.c., ma è novità tale da incidere significativamente su quella valutazione che sia stata determinata in ordinanza.

Altrimenti opinando, del resto, si vanificherebbe la *ratio* del novellato art. 571 c.p.c. (offerte d'acquisto) che ha nettamente distinto il prezzo base d'asta e l'offerta minima, considerando quest'ultima efficace al fine della partecipazione alla vendita senza incanto e, quindi, idonea a consentire un'eventuale aggiudicazione.

Nel caso concreto, nel silenzio delle parti presenti all'esperimento ed in assenza di fatti eccezionali sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili tali da far presumere che, se la stima fosse stata redatta alla data dell'esperimento di vendita, il bene sarebbe subastato e venduto ad un prezzo maggiore rispetto a quello ottenuto in sede di aggiudicazione con serie probabilità, il professionista delegato alla vendita ha correttamente agito aggiudicando il bene all'unico offerente.

Novità

Linee programmatiche del Ministero della Giustizia.

Lo scorso 11 luglio, il Ministro della Giustizia, nel corso del suo intervento dinanzi alle commissioni giustizia della Camera e del Senato, ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero, alcune delle quali impattano su tematiche afferenti alle materie ricomprese nella nostra area di delega.

Ci si riferisce, ad esempio, alla necessità di portare a termine le riforme strutturali relative al miglioramento dell'efficienza del processo civile, in un'ottica di semplificazione dello stesso e di riduzione delle lunghe tempistiche che caratterizzano la giustizia civile.

I numeri relativi alla durata media dei procedimenti, infatti, palesano l'urgenza di intervenire con dei correttivi volti a semplificare l'attuale rito ordinario esistente (eliminando, ad esempio, l'atto di citazione e lasciando unicamente il ricorso come atto introduttivo del giudizio). Parimenti, parlando di numeri, il Ministro rende noto di aver avviato uno studio analitico sull'impatto che i tentativi di mediazione obbligatoria comportano nell'ambito degli istituti di deflazione del processo, evidenziando al contempo che, ad oggi, gli esiti favorevoli si registrano solo in riferimento ad alcune materie, tra cui quella familiare.

Per quanto riguarda le procedure di crisi e di insolvenza, il Ministro ha ribadito la necessità di attuare una riforma organica dell'intera materia, manifestando l'intenzione di procedere ad una parziale rivisitazione del lavoro elaborato dalla commissione Rordorf

che, come noto, ha condotto all'approvazione, lo scorso 19 ottobre, della legge delega n. 155/2017, seguita dalla predisposizione delle bozze dei relativi decreti delegati.

L'obiettivo sarà, dunque, quello di ripartire da tale complesso normativo, apportando gli interventi correttivi che si riterranno opportuni per colmare le lacune, tuttora esistenti, nella disciplina della crisi d'impresa e, al contempo, garantire la concreta attuazione dei principi contenuti nella legge delega.

In tale prospettiva, si aprono sicuramente margini di intervento sulla materia del sovraindebitamento, in occasione dei quali potranno collocarsi i contributi che il CN, per il tramite dell'Osservatorio in materia costituito, intenderà fornire.

Recepimento della direttiva relativa al trattamento dei dati per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018 il decreto legislativo n. 51 del 18 maggio 2018 che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Il provvedimento in esame costituisce esercizio della delega conferita al Governo dalla Legge di delegazione europea 2016/2017 (cfr. artt. 1 e 11 della legge 25 ottobre 2017, n.163).

Anche rispetto alle autorità competenti, definite dall'art. 2, comma 1 del d.lgs n. 51/2018 come qualsiasi autorità pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica e qualsiasi altro organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, valgono i medesimi principi sanciti dal Regolamento Generale sulle protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 679/2016 (noto come GDPR) e vengono previste nello stesso d.lgs. n. 51/2018 determinate condizioni di liceità da rispettare per il trattamento dei dati nel perseguimento delle finalità sopra prescritte.

È precisato, inoltre, che il trattamento posto in essere da qualsiasi delle autorità competenti sopra menzionate, effettuato nel perseguimento di altre finalità, è comunque soggetto alle diverse regole imposte in via generale dal GDPR.

Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Luca D'Amore

Ricercatore area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Maria Adele Morelli

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Debora Pompilio

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT